

COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1- CAP 10069 - CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COL	λтα
COL	'IA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.22

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **venti**, del mese di **luglio**, alle ore **10:30** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Prese	ente
VENTRE MARCO	Sindaco	SI	
LERDA DARIO	Consigliere	SI	
RAVIOL STEFANO	Consigliere	SI	
ROSTAGNO MARTINA	Consigliere	SI	
SANMARTINO MAURO	Consigliere	SI	
MILANO LINA MARIA	Consigliere	SI	
SANTIANO DANIELE	Consigliere	SI	
ZANON CRISTINA	Consigliere	SI	
SELLITTO NICOLA	Consigliere	SI	
MARRO VALERIA	Consigliere	SI	
DI PIETRO GIANCARLO	Consigliere	SI	
DELL'ANNO PAOLO	Consigliere	SI	
DE SIMONE GIUSEPPE	Consigliere	SI	
		Totale Presenti:	13
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DOTT. MATINA EMANUELE** quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VENTRE MARCO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che all'art. 8 comma 1 recita: "Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento";
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'art. 1 comma 638 istituiva l'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che al comma 651 afferma che "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con la quale viene attribuito all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228 del 30.12.2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevede che "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno...";

Rammentato che il Consorzio ACEA Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 47 Comuni consorziati tra cui il Comune di Villar Perosa, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonchè la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale;

Verificato che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi;

Rilevato che in ottemperanza all'art. 8 della deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif, l'Ente Territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del Pef e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

Ribadito che con riferimento alle tariffe TARI per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228 del 30.12.2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Preso atto che con il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2022 da parte degli enti locali dal 31 dicembre 2021 al 31 maggio 2022;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consortile Consorzio ACEA Pinerolese con la quale venivano approvati i PEF comunali 2023:

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23 maggio 2024 avente ad oggetto "TASSA RIFIUTI (TARI) - ATTO AVVENUTA APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025";

Ritenuto, inoltre, a seguito della presa d'atto del Piano Finanziario annualità 2024, approvare le Tariffe componente TARI anno 2024 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall' allegato alla presente deliberazione sotto la lettera b) per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 24.06.2021, n 25, mediante la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (Tari)";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

- Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2024 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall' allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio ACEA Pinerolese al fine della trasmissione sul portale dedicato previsto da ARERA;
- Di dare atto che le suddette tariffe entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2024 in forza della normativa in premessa citata:
 - di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento del tributo 2023:
 - 1. 30 settembre rata 2024;
 - 2. Il rata 31 ottobre 2024
 - o soluzione unica 30 settembre 2024;

di definire con successivo provvedimento le modalità con le quali l'amministrazione comunale, in applicazione all'art. 6 del D.L. 73/2021 e s.m.i. andrà a disporre a favore delle utenze non domestiche nella misura massima assegnata al comune dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti FAVOREVOLI: 13 Espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la suddetta proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara, accertata l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 TUEL).

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE del 20 LUGLIO 2024 N. 22

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO: VENTRE MARCO F.TO DOTT. MATINA EMANUELE

È copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera	
Villar Perosa, li	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO	DOTT. MATINA EMANUELE